



COMUNE DI MINEO

Città Metropolitana di Catania

N. 15 del Reg.

Data della deliberazione 24 giugno 2020

ORIGINALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione Aliquote, Detrazioni e diversificazione dell' Imposta Municipale Propria -IMU- anno 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventiquattro** del mese di giugno, alle ore **20,27** e successive, mediante collegamento telematico "a distanza" in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del DPCM n. 18 del 17 marzo 2020, secondo i criteri di cui all'allegato 1 della propria Direttiva prot. n. 4485 del 31.03.2020, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano collegati in modalità remota alla diretta in streaming e presenti all'appello nominale:

	<u>PRESENTI</u>	<u>ASSENTI</u>	
1. CATANIA Angelo	X	///	Consigliere
2. PROVENZANO Febromia	X	///	"
3. BONACIA Giorgia	X	///	"
4. DISILVESTRO Maurizio Giuseppe Maria	X	///	"
5. D'AMPLO Giovanna	///	X	"
6. VENUTI Federico	X	///	"
7. SAVOCA Massimo	X	///	"
8. FAVARA Pedarsi G.E. Riccardo	X	///	"
9. SIMILI Mariella	///	X	"
10. INFANTINO Giuseppina	X	///	"
11. MARGARONE Mario	X	///	"
12. MANZONI Alessandro	///	X	"
TOTALE	9	3	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza **Angelo Catania** –

Partecipa il Segretario Comunale **dott.ssa Lucia Minniti**.

Sono nominati Scrutatori: Margarone, Favara Pedarsi, Infantino.

Risulta presente l'Amministrazione comunale nelle persone: **Vice Sindaco Ceraulo e gli Assessori Provenzano e Sinatra**.

La seduta è pubblica.

Il Presidente del Consiglio Angelo Catania, passa al punto successivo:

9°- Determinazioni Aliquote, Detrazione e diversificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020.

Il Presidente invita il Ragioniere Garofalo a intervenire per relazionare in merito.

Interviene il Ragioniere Garofalo: come detto prima la necessità con l'accorpamento della TASI di determinare quali sono le aliquote per l'anno 2020. L'Ufficio dal punto di vista tecnico si è mosso nell'ambito di mantenere quasi tutte le aliquote dell'anno precedente per la necessità di avere un gettito fiscale che sia pari all'anno scorso per non modificare sostanzialmente gli equilibri di bilancio, che come i Consiglieri tutti dovete sapere, ormai gli equilibri di bilancio con la scomparsa del patto di stabilità rappresentano l'aspetto più importante per un Comune. Si può spendere solo se si è in equilibrio, altrimenti, parte il meccanismo sanzionatorio. Gli equilibri si mantengono attraverso una attenta valutazione delle entrate tributarie che sono l'asse portante della finanza locale. Difatti è stata accorpata in parte la TASI nelle aliquote e si è proceduto solo in qualche situazione ad aumentare lo 0,80 che più che un aumento è un assorbimento, perché sulla base imponibile si mantiene lo stesso gettito dell'anno precedente. Quindi è solo questo tipo di rimodulazione, tant'è che i terreni sono rimasti uguali. Per i terreni agricoli, la Legge di Bilancio prevedeva che si parte dal 7,60 ma l'Ente può anche diminuire, da questo la scelta di mantenerli sempre alla stessa aliquota per avere, ripeto, lo stesso gettito fiscale dell'anno precedente.

Interviene il Consigliere Savoca: sostanzialmente non c'è stato aumento delle aliquote, ma siamo un punto sotto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio.

Risponde Garofalo, confermando che è la stessa aliquota dell'anno precedente confermata al 6,60. Solo su alcuni immobili a disposizione l'aumento è valutato minimo infatti è aumentato sui 100 euro che inciderà massimo sugli 8 euro, perché viene meno lo 0,80 sugli immobili che sono esentati ai sensi della Legge 208 del 2015.

Il Presidente chiede l'intervento dell'Assessore al Bilancio Provenzano per chiarire con la parte politica.

Si collega il Sindaco ma il collegamento si interrompe.

Risponde l'Assessore Provenzano, la quale rivolgendosi al Ragioniere Garofalo su quanto accennato dello 0,80 sostanzialmente il Comune dal 2015 al 2019 ha applicato queste maggiorazioni previste dalla Legge 208, come diceva il dott. Garofalo è che la differenza, sostanzialmente è stata dal 2015 al 2019, questa maggiorazione è stata applicata sulle categorie da D1 alla D9 per i servizi della TASI. Ora siccome dalla nuova IMU lo Stato dice che su queste categorie D non si può applicare questa maggiorazione, anzi per i primi 6 mesi la categoria D2 è stata esentata dal pagamento dell'imposta, però lo Stato garantisce che questo minore introito sarà mandato dallo Stato stesso ed il Comune non subirà variazione nell'incasso per cui questo 0,80 bisognava decidere dove spostarlo, per cui nell'abitazione principale non lo si può applicare. Sulle categorie principali A1-A8 e A9 pur avendo le detrazioni potrebbero anche pagare l'imposta pur essendo sempre prima abitazione, sulle altre categorie abbiamo ritenuto di non applicarle in quanto pertinenze facenti parte delle abitazioni per cui questo 0,80 è stato messo su secondi immobili abitazioni solo ed esclusivamente sulle categorie A, cosa significa, che se un proprietario possiede una categoria A ed una categoria C (per capirci le categorie A sono abitazioni e le categorie C sono magazzini, locali di deposito, garage) quindi questa piccola maggiorazione sarà applicata solo sulle categorie A, la categoria C rimane con l'aliquota uguale al 2019, unendo sia IMU che TASI 2019, l'aliquota è stata mantenuta, per cui questa piccola maggiorazione, come diceva il Dott. Garofalo, facendo una proiezione dell'imposta va a incidere pochissimo sul cittadino, su 100 euro, andrà ad incidere circa 8 euro l'anno. Un'altra cosa che

purtroppo non possiamo entrare in merito con la nuova IMU, lo Stato ha abrogato l'esenzione ai pensionati AIRE, sino all'anno scorso i pensionati AIRE (non so se lo sapevate) che possedevano un immobile come residenti pensionati AIRE, dove gli risultava abitazione il domicilio, non pagavano l'IMU, si applicava la stessa agevolazione come abitazione principale, dal 2020, purtroppo i pensionati AIRE torneranno a pagare l'IMU come avveniva nel passato, questa è una decisione della nuova Legge di Bilancio, noi non possiamo farci nulla, ci tenevo a precisarlo perché è giusto dirlo, noi amministratori non abbiamo nessuna colpa in questo, poi se ci sono altri dubbi, me lo dite, possiamo entrare in merito a tutto ecco.

Interviene il Consigliere Savoca dicendo: visto che il Consiglio Comunale è in streaming, è importante essere quanto più chiari possibile, tralasciando i tecnicismi, così che i cittadini capiscano cosa siamo stati costretti a fare con la Legge di Bilancio e che cosa non abbiamo ritenuto aumentare perché ancora il Bilancio Comunale ce lo consente e quindi essere chiari, sostanzialmente questo e l'Assessore Provenzano lo è stato.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Infantino la quale si rivolge al Ragioniere Garofalo: se ho capito bene per evitare tecnicismi è stata aumentata l'IMU sulle seconde case dal 10,10 al 10,60 ed è stata tolta l'esenzione per i pensionati AIRE che passano al 10,90, la categoria D9 è stata aumentata al 10,60 anche se il Comune ne ricava solo il 3 e sulla prima casa è stato applicato l'aumento dell'1 per mille, è corretto?

Risponde il Ragioniere Garofalo: in parte sì, in parte no. Così come ha detto l'Assessore la questione AIRE è un provvedimento legislativo perché se entriamo nel merito della nuova IMU, il soggetto AIRE diventa nuovamente passivo, mentre le seconde abitazioni a disposizione, ma non le categorie C, quindi significa che botteghe ecc... non sono state colpite dall'IMU nella maggiorazione dello 0,80, e questo ci tengo a precisarlo, solo su quelle che sono classificate in A, tutto C no, questo purtroppo l'ho detto poco fa, io sono un tecnico, giustamente l'Assessore cerca di parlare alla città a noi interessava raggiungere quell'equilibrio distribuendo le varie aliquote per avere lo stesso gettito, che è quello che poi serve per finanziare il bilancio.

Chiede ed ottiene la parola l'Assessore Provenzano, per fare una precisazione su quanto detto dal Consigliere Infantino in merito all'aumento delle aliquote per quanto riguarda le abitazioni principali di categoria A1 - A8 - A9, materialmente sembrerebbe che c'è un aumento ma se noi andiamo a sommare l'IMU 2019 che era il 4 per mille e la TASI 2019 che era il 2 per mille fa 6, la TASI viene eliminata e noi paghiamo il 5 per mille per cui è un punto in meno, quindi non è in più perché dobbiamo considerare l'unione delle due imposte, quindi noi l'abbiamo abbassata non aumentata, l'abbiamo portata al 5 per mille, anziché il 6 per mille, facendo la somma di TASI e di IMU 2019.

Il Consigliere Infantino si ritiene soddisfatta del chiarimento.

L'Assessore Provenzano richiede la parola per fare una ulteriore precisazione per quanto riguarda i fabbricati rurali di categoria C2, l'anno scorso non erano tassati dall'IMU, ma erano tassati dalla TASI all'1 per mille, sostanzialmente siccome la TASI è stata abolita, nell'1 per mille è stato passato all'IMU, per cui quegli immobili di quella categoria quest'anno pagheranno la stessa somma, ma non si chiamerà più TASI ma IMU.

Il Presidente chiede se ci sono altri interventi in merito all'argomento, nessuno chiede la parola.

Il Sindaco cerca di intervenire, ma purtroppo il collegamento internet non lo permette per cui il Presidente visto che nel frattempo si è collegato anche l'Assessore Macedone, eventualmente chiede, dopo aver votato quest'atto, di perdere 10 minuti per poter dare qualche risposta alle interrogazioni fatte all'inizio.

Il Presidente passa alla votazione e invita il Segretario a chiamare l'appello nominale.
Alle ore 20.27 risultano collegati e presenti all'appello nominale i Signori Consiglieri: Catania Angelo, Provenzano Febronia, Bonacia Giorgia, Venuti Federico, Savoca Massimo, Favara Pedarsi Riccardo, Infantino Giuseppina, Margarone Mario e Disilvestro Maurizio.
Risultano assenti i Signori Consiglieri: D'Amplo Giovanna, Manzoni Alessandro e Simili Mariella.

Presenti nove. Assenti tre.

Favorevoli sette, Astenuti zero, Contrari due (Infantino e Margarone).

La proposta viene approvata.

Alle ore 20.29 è finito l'O.d.g.

Il Ragioniere Garofalo ringrazia.

Il Presidente ringrazia a nome personale e del Consiglio Comunale, il Sindaco Mistretta, il Vice Sindaco Ceraulo e gli Assessori Macedone, Provenzano e Sinatra.

Grazie al pubblico che ci ha seguito e Buona serata a tutti.

La seduta si chiude alle ore 20.33.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTO l'art.1 comma 738 della Legge n.160 del 27.12.2019 <A decorrere dall'anno 2020, l'imposta Unica Comunale di cui all'art.1 comma 639, della Legge 27.12.2013, n.147 è abolita, ad eccezione della TARI e dell'IMU> ;

ATTESO che il Comune, con deliberazione di cui all'art.1 comma 676, della Legge 147/2013 ha determinato le aliquote rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

VISTE, in particolare, le importanti modifiche apportate alla disciplina dell'IMU l'art.1 comma 739 a 783 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019 –Legge di bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n.5 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il

Regolamento IMU (Imposta Municipale Unica), approvato con deliberazione di C.C. n.14 in data 24/06/2020 in vigore dal 1 gennaio 2020, e delle sue componenti ;

VISTO, altresì, il comma 755 della citata Legge n. 160/2019:

A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art.1 legge 28.12.2015, n.208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima del 10,60 per mille di cui al comma 754 sino all'11,40 per mille in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge 27.12.2013 n.147, nella misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'art.1 della legge 208 del 2015.

PRESO ATTO che questo Ente Impositore ha applicato sin dal 2015 e fino al 2019 la maggiorazione dello 0,80 per mille alla Cat. D/1 alla D/9 nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), giuste Delibere C.C. n.66 del 30.09.2015, Delibera di Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio n.5 del 27.6.2016, Delibera di Commissario Straordinario con i Poteri del Consiglio n.11 del 16.6.2017 confermate fino al 2019 e regolarmente pubblicati del sito internet del Dipartimento delle Finanze dell'Agenzia delle Entrate entro i termini perentori previsti dalla vigente normativa dei Tributi Locali.

ATTESO che l'art.1 comma 755 della L.160/2019 l'applicazione della maggiorazione dello 0,80 per mille deve essere applicata con decorrenza dall'anno 2020 agli immobili limitatamente non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art.1 della Legge 208/2015.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dalla Legge n. 64/2013 di conversione del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 il quale ha stabilito che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre termine perentorio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n.38 del 01.06.2020;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

1. **di stabilire** per l'anno 2020 la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

	Aliquota	Quota Stato	Quota Comune
Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 compresa una pertinenza di cat. C/6, C/2 o C/7 . Detrazione per abitazione principale di €.200,00	Applicazione dell' aliquota (5,00 per mille)		Applicazione dell' aliquota I.M.U. del (5,00 per mille)
Per i terreni agricoli;	Applicazione dell' aliquota (6,60 per mille)		Applicazione dell' aliquota I.M.U. al (6,60 per mille)
Per Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 e 3/bis del D.L. 557/1993.Convertito con la L.133/1994- Cat.A/6 e D/10 (strumentale e con l'annotazione in visura della Fiscalità Rurale	Applicazione dell' aliquota (1,00 per mille)		Applicazione dell' aliquota I.M.U. al (1,00 per mille)


Per Immobili tenuti a disposizione (le seconde case Cat. A/1 a A/9);	Applicazione dell'aliquota (10,90 per mille)		Applicazione dell'aliquota I.M.U. al (10,90 per mille)
Per gli immobili di " Cat. D ".	Applicazione dell'aliquota (10,60 per mille)	7,60 per mille	Applicazione dell'aliquota I.M.U. al (3,00 per mille)
Aree edificabili	Applicazione dell'aliquota (10,10 per mille)		Applicazione dell'aliquota I.M.U. al (10,10 per mille).
Per le categorie dalla C/1 alla C/6, A/10	Applicazione dell'aliquota (10,10 per mille)		Applicazione dell'aliquota I.M.U. al (10,10 per mille)

2) Di applicare il valore di riferimento, ai fini dell' I.M.U., delle aree edificabili interessate dal P.R.G. di questo Comune, giusto prospetto che segue:

TABELLA RIEPILOGATIVA VALORI AREE EDIFICABILI		
Destinazione d'uso delle AREE	Valore attribuito (€ x mq)	
AREA RESIDENZIALE	CON CONCESSIONE EDILIZIA	SENZA CONCESSIONE EDILIZIA
Zona " C " Urbanizzata	90,00	75,00
Zona " C " da Urbanizzare		32,50
Zona " C 1 " Urbanizzata	40,00	25,00
Zona " C 1 " da Urbanizzare		7,50
Zona " C 2 " da Urbanizzare		5,00
Zona " C 3 " da Urbanizzare		3,50
AREA ARTIG.LE E COMMERCIALE	CON CONCESSIONE EDILIZIA	SENZA CONCESSIONE EDILIZIA
Zona " D " Urbanizzata	16,00	12,00
Zona " D " da Urbanizzare		8,00

La presente Deliberazione con oggetto: **"Determinazione Aliquote, Detrazioni e diversificazione dell' Imposta Municipale Propria -IMU- anno 2020 "**viene letta, approvata e sottoscritta.

Il Consigliere Anziano

Febronia Provenzano


Il Presidente C.C.

Angelo Calafati


Il Segretario Comunale

Dott.ssa Lucia Minniti




Il presente atto viene pubblicato all'Albo informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 11 della L.R. 44/1991 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.

Il Sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva:

- Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Il Segretario Comunale

Mineo, li

.....

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo, certifica che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune dal al a norma dell'art. 11 della L.R. 44/1991 come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.

Mineo, li

Il Messo

.....

Il Segretario Comunale

.....